

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e seguenti modifiche, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Giotto", in breve "A.S.D. Tennis Giotto" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica.
2. Negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "ASD".

**Articolo 2 - Sede**

1. L'Associazione ha la sede legale e quella sportiva in Arezzo, alla Via Divisione Garibaldi n.20.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nel territorio dello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

**Articolo 3 - Oggetto e scopi.**

1. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, non razziale ed aconfessionale e non ha fine di lucro.
2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
3. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 e, nello specifico, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della pratica agonistica del Tennis e del Padel nonché, in generale, delle discipline sportive riconosciute dai regolamenti e dalle disposizioni della F.I.T.P. e del C.O.N.I., per lo sviluppo della formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza, la formazione didattica e la pratica delle dette discipline.
5. La diffusione di tali attività viene perseguita a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati, concorsi o altre manifestazioni/esibizioni ed a ogni altra attività non agonistica/agonistica in genere ad essa collegata, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione intende aderire, ed in particolare, per ogni annualità:
  - a) la partecipazione con i propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale od a squadre riconosciuto dall'Ente affiliante;
  - b) la partecipazione ad almeno un torneo autorizzato dalla Federazione di affiliazione.
6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla relativa normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti tempo per tempo definiti con Decreto del Consiglio dei Ministri o Ente da esso delegato, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la gestione e conduzione, a qualsiasi titolo, di strutture ricettive e ricreative afferenti all'attività sportiva svolta;
- la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati ad impianti sportivi propri o altrui, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, sponsorizzazioni e cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- l'attività di sostegno alla motricità di soggetti adulti e di terza età, nonché di soggetti fragili.

#### **Articolo 4 - Affiliazione alla FITP**

1. L'Associazione aderisce ed è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi soci atleti aggregati, si impegna ad osservare e fare osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa in merito emanata dal C.O.N.I.
2. Tutti i soci e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P. a cura della Società.
3. L'Associazione si impegna ad adempiere ai conseguenti obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni Federali, nei confronti della F.I.T.P. e degli altri affiliati, anche nel caso di scioglimento e di cessazione di appartenenza alla F.I.T.P.
4. Fatta salva l'ipotesi di acquisizione di personalità giuridica dell'Associazione, i componenti del Consiglio di amministrazione in carica al momento della deliberazione di cessazione di appartenenza alla F.I.T.P., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'Ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati e degli amministratori in carica, ai sensi dell'art. 6.3 D.Lgs. 39/2021.
6. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire l'elezione dei rispettivi rappresentanti in consiglio federale.
7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal C.O.N.I., alle quali vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
8. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. e/o delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate ed in

generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021 e della normativa vigente in materia.

9. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari e con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

#### **Articolo 5 - Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria dei propri associati, secondo quanto previsto dallo Statuto.

#### **Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica**

1. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dalle competenti autorità previste dalla legge e dai regolamenti federali e deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento.

### **TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA**

#### **Articolo 7 - Associati - Atleti aggregati**

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dello Statuto.

2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto o ambito collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

4. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso del socio ai sensi del presente Statuto.

5. Può essere istituita la categoria di aggregati, composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; questi possono partecipare solo a tale tipo di attività e non hanno diritto di voto se non risultano anche soci.

#### **Articolo 8 - Domanda di ammissione**

1. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo ovvero ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, comunicando, se posseduto, un indirizzo di posta elettronica certificata in corso di validità per le dichiarazioni formali e le comunicazioni sociali, nonché dichiarando per iscritto di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali.

2. E' condizione per l'ammissione quale socio l'aver effettuato il pagamento dei contributi associativi previsti, comprensivo del costo della tessera federale per atleta non agonista (per chi pratica attività sportiva) o di socio (per chi non pratica alcuna attività sportiva);

3. Poiché il Circolo Tennis Giotto svolge la propria attività su impianti di proprietà di Metasport s.r.l. - società che, nel perseguimento del proprio scopo sociale, deve operare in maniera esclusiva, continuativa e coordinata con il Circolo Tennis Giotto in modo tale da costituire valido ed efficace supporto per l'attività svolta da quest'ultimo e senza ulteriori fini - per essere ammesso quale socio del Circolo Tennis Giotto ASD, il candidato dovrà previamente risultare iscritto nel libro Soci di Metasport s.r.l.

4. Il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi alla ricezione della domanda potrà procedere alla non ammissione quale socio con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
6. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
8. Il Consiglio Direttivo può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso (una tantum) secondo un ammontare predeterminato dallo stesso Consiglio Direttivo.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ed all'eventuale tesseramento ai fini sportivi ed alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
10. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli atleti aggregati.
11. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P. ed agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ai quali l'Associazione si è affiliata, se espressamente richiesto dalle normative degli stessi.
12. Tutti gli aggregati devono essere in possesso della tessera di atleta.

#### **Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi ed essere eletti, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10 - Decadenza dei soci**

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano in 30 giorni successivi dal ricevimento di detta comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi dall'esercizio di ogni diritto associativo. Parimenti, può essere dichiarato sospeso dall'esercizio di ogni diritto associativo il socio che effettui dichiarazioni con valore di autocertificazione inesatte, incomplete o reticenti previste per la corretta fruizione degli impianti sportivi

secondo regolamento adottati e deliberazioni del Consiglio Direttivo a tale scopo, ovvero non provveda - pur richiesto - a fornire tempestivamente la documentazione a tale scopo richiesta, sino alla avvenuta regolarizzazione.

4. Gli associati decadono, automaticamente e dietro relativa deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo, dalla qualifica di socio qualora non provvedano per n°3 annualità, anche non consecutive, al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito per ogni esercizio dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di associato viene meno anche nel caso di perdita della qualità di socio di Metasport s.r.l.

6. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative ed ai principi e valori seguiti dall'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea, che esaminerà l'eventuale impugnazione garantendo il contraddittorio con l'interessato.

8. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione, neppure per l'annualità nel corso della quale viene esercitato il recesso od è deliberata l'esclusione, né modifica l'entità della quota dovuta per l'annualità in corso.

#### **Articolo 11 - Ospiti**

1. I Soci hanno facoltà di ospitare persone non socie negli impianti del Circolo secondo le norme stabilite nel Regolamento e dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio può consentire l'utilizzo degli impianti in periodi prefissati a particolari Enti, Associazioni, Sponsor od a loro appartenenti.

### **TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

#### **Articolo 12 - Organi sociali**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio Sindacale o il Revisore Unico, qualora istituito.
- f) il Collegio dei Probiviri, quando il numero di soci sia superiore a venti.

3. Tutte le cariche Sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, salva previa diversa determinazione dell'Assemblea, ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché previamente autorizzate e non in maniera forfettaria ma dietro presentazione di idonea documentazione.

#### **Articolo 13 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, sempre nel Comune di Arezzo.
6. È ammessa la partecipazione in videoconferenza alle assemblee ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
15. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
16. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
17. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere firmate da almeno 20 soci e presentate al Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 14 - Partecipazione all'assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo altri tre associati.

#### **Articolo 15 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
  - a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
  - b) approva il bilancio consuntivo di esercizio e preventivo;
  - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
  - e) delibera sull'attribuzione di responsabilità ai componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sul reclamo avverso il diniego di ammissione o sull'esclusione del socio;
  - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
  - i) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

#### **Articolo 16 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - c) sull'acquisto e cessione di diritti reali immobiliari;
  - d) sugli altri argomenti per i quali la legge richiede l'adozione di una delibera da parte dell'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 17 - Requisiti di valida costituzione delle assemblee**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 c.c.

#### **Articolo 18 - Assemblee in modalità telematica.**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
  - a) il Presidente ed il Segretario della riunione debbono essere presenti nel medesimo luogo;
  - b) vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede legale nei giorni precedenti l'adunanza;

e) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

4. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.

2. L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; in mancanza di tale previa determinazione, il Consiglio Direttivo si intende composto da n°9 membri, incluso il Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Consigliere eletto più anziano di età.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.

6. E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero di altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata od Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paraolimpici, riconosciuti dal C.I.P. di cui l'Associazione faccia parte.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione, per compiti specifici, può essere demandata ai consiglieri designati dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 18 dello Statuto.

10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

14. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne fanno richiesta e deve essere comunicato con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 20 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione, limitatamente agli affari urgenti ed all'ordinaria amministrazione, le funzioni del Consiglio Direttivo saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
5. L'assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive e comunque l'assenza, anche giustificata, di un consigliere dalle riunioni del Consiglio Direttivo per oltre un anno consecutivo ne provoca l'automatica decadenza dalla carica.
6. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade da tale carica per dimissioni dalla carica di Presidente o da componente del Consiglio Direttivo;
7. In tale evenienza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
8. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

#### **Articolo 21 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

#### **Articolo 22 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono, in particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
  - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie nel rispetto del presente Statuto;
  - c) determinare l'importo delle quote associative dovute per l'esercizio successivo, entro il 30 novembre dell'anno in corso, ed il termine entro il quale effettuare il pagamento;
  - d) assumere le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
  - e) assumere le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - f) assumere le decisioni inerenti la gestione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  - g) elaborare piani programmatici d'investimento annuali e pluriennali o relativi alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto;
  - i) l'istituzione di commissioni su argomenti specifici e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
  - j) la facoltà di nominare, tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare delegati a svolgere particolari funzioni stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo stesso;
  - k) redigere e deliberare in merito l'approvazione degli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
  - l) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali casi di esclusione degli stessi;
  - m) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

#### **Articolo 23 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

#### **Articolo 24 - Il Vice-Presidente**

1. Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 25 - Il Segretario e il Tesoriere**

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 26 - Organo di Revisione**

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile.

#### **Art. 27 - Collegio dei Proviviri**

1. L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio dei Proviviri composto da tre membri i quali nella prima seduta nominano il Presidente del Collegio.
2. I Proviviri svolgono le funzioni di amichevole compositore nei confronti dei soci; ad essi è demandato di dirimere le controversie insorte tra i soci o comunque inerenti l'esercizio dell'attività sociale nel rispetto del Codice Etico di cui l'Associazione è dotata.

### **TITOLO IV DISCIPLINA E VERTENZE**

#### **Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari**

1. Sia la F.I.T.P., sia gli altri Enti cui l'Associazione è affiliata, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30, negli ambiti di rispettiva competenza.

#### **Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione**

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
  - a) ammonizione;
  - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
  - c) esclusione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato, concedendo termine di almeno 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni.
3. Tutti i provvedimenti, inclusa l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sono appellabili di fronte al Collegio Arbitrale di cui all'art. 31.

#### **Articolo 30 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.P. o di altre autorità.**

1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.P., o dagli altri enti cui è affiliata.

#### **Articolo 31 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna**

1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, si impegna a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione stessa aderisce.
2. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito delle controversie tra associati, aggregati o con l'Associazione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della F.I.T.P. o altro ente cui l'Associazione è affiliata, di altre società o associazioni affiliate per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della F.I.T.P. o dell'ente di riferimento.

### **TITOLO V PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI**

**Articolo 32 - Il rendiconto economico**

1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all' approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività svolta complessivamente nell'esercizio precedente e deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
3. I rendiconti devono restare depositati presso la Sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia interesse alla consultazione.
4. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi delle disposizioni di Legge in materia, e devono restare a disposizione degli associati presso la Sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.
5. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto consuntivo, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

**Articolo 33 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
  - a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
  - b) dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati, a qualsiasi titolo versati;
  - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3 comma 2 ultimo periodo e comma 2-bis del D.Lgs. 03.07.2017 n.112.

**TITOLO VI  
DEI LAVORATORI E VOLONTARI**

**Articolo 34 - Lavoratori sportivi e volontari**

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi del D.Lgs. 36/2021 secondo il principio di pari dignità ed opportunità nonché, in quanto compatibili, secondo le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'art. 54-bis D.L. 24.04.2017 n.50 convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017 n.96.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari del cui operato l'Associazione si avvalga, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 35 - Le Sezioni**

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni o delle sedi operative distaccate, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### **Articolo 36 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione avvengono:
  - a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
  - b) per deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza di quattro quinti dei votanti, purché rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
3. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
4. In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti i soci, anche se non in regola con il pagamento dei contributi associativi.
5. L'Assemblea delibera contestualmente la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e la destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, una volta soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali sportivi ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021.

6. Salvo il caso di acquisita personalità giuridica, i componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri affiliati.

**Articolo 37 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti di settore nonché, in via subordinata, le norme delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata, in quanto compatibili.